

**DISCIPLINARE PER L'ACCERTAMENTO E L'INDENNIZZO DEI DANNI ALLE
COLTURE AGRICOLE AI SENSI DEL TITOLO VII DEL REGOLAMENTO DEL
PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA**

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente disciplinare viene redatto ai sensi del Titolo VII del Regolamento del Parco regionale della Maremma approvato con delibera del CD n°17 del 21 aprile 2016. Sono pertanto validi tutti i riferimenti contenuti nel Regolamento medesimo in merito alle modalità ed ai tempi di accertamento e di indennizzo dei danni alle colture agricole.

ART. 2 - ACCERTAMENTO DEL DANNO


1. La richiesta di accertamento deve essere presentata esclusivamente dai proprietari o conduttori di fondi agricoli all'interno dell'area protetta del Parco regionale della Maremma sugli appositi modelli predisposti dallo stesso Ente Parco, e può essere trasmessa per PEC, per posta elettronica ordinaria, o portata direttamente presso la sede in via del Bersagliere nn°7/9 ad Alberese (GR) durante gli orari di apertura al pubblico; l'Ente Parco medesimo predispone uno specifico modello ad uso interno per la ricezione delle richieste telefoniche contenente tutti i dati necessari all'accertatore per contattare l'azienda e verificare il danno segnalato.

2. La richiesta di accertamento deve essere presentata, secondo le modalità previste al presente articolo, non oltre due giorni dalla constatazione da parte del proprietario o del conduttore del fondo agricolo dell'inizio del danno medesimo.

3. Il richiedente l'accertamento si assume la responsabilità di quanto dichiarato circa il danno evidenziato; lo stesso richiedente dovrà provvedere a fornire le eventuali integrazioni richieste dal perito estimatore al fine di ottimizzare la determinazione del danno ed il relativo valore economico.

ART. 3 - COORDINAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI DANNI

1. L'Ente Parco regionale della Maremma, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, provvede ad effettuare una costante attività di gestione della fauna selvatica tesa al mantenimento dell'equilibrio ecologico degli ungulati all'interno dell'area protetta; nel perseguimento di detta finalità viene redatto ed approvato il piano annuale di gestione delle popolazioni di ungulati, nel quale sono contenuti gli obiettivi e la programmazione gestita direttamente dal personale tecnico e di vigilanza dello stesso Ente Parco.



2. In relazione a quanto definito nel precedente comma 1 il proprietario o conduttore del fondo agricolo è sempre obbligato a mettere in campo tutte le adeguate azioni e misure di prevenzione volte alla corretta gestione delle colture in atto; ciò tramite la programmazione ed il coordinamento con il personale tecnico e di vigilanza i quali provvederanno a fornire le necessarie specifiche tecniche in armonia con i contenuti del piano annuale di gestione nominato al comma precedente.


3. Al fine di ottimizzare la collaborazione tra Ente Parco ed aziende agricole e con l'intento di prevenire e ridurre i danni alle colture agricole all'interno dell'area protetta, i proprietari o i conduttori dei fondi agricoli devono obbligatoriamente e preventivamente comunicare al personale tecnico e di vigilanza del Parco l'impianto di colture su superfici superiori ad 1.00.00 Ha (o su superfici inferiori ad 1.00.00 Ha in caso di coltivazioni intensive o di alta specializzazione: colture ortive, florovivaistiche, vigneti, frutteti, oliveti), in modo da definire, programmare ed attivare le necessarie azioni di prevenzioni e difesa. Per le superfici coltivate superiori a 5.00.00 ettari alla Comunicazione obbligatoria si deve aggiungere formale accordo al rilascio degli stradoni di cui al successivo art. 5 comma 1 e delle azioni di cui al comma 2 del medesimo art. 5.

L'inadempienza degli obblighi di cui al presente comma determina la riduzione dell'indennizzo degli eventuali danni alle colture medesime nella misura del 50% dell'importo stimato. Per le modalità di comunicazione si fa riferimento all'art. 2 del presente Disciplinare.

4. In caso di colture su superfici inferiori ad 1.00.00 Ha e non riguardanti coltivazioni intensive o di alta specializzazione, l'Ente Parco provvederà direttamente all'indennizzo degli eventuali danni stimati.

ART. 4 - OPERE ED INTERVENTI DI PREVENZIONE

1. L'Ente Parco regionale della Maremma provvederà, in relazione alle proprie disponibilità annuali di bilancio, a fornire ai proprietari o ai conduttori di fondi agricoli di cui al precedente articolo 3 comma 3, i materiali per porre in opera ed attivare efficaci sistemi di prevenzione dei danni alle colture agricole; lo stesso personale dell'Ente Parco fornirà il supporto tecnico per definire l'ottimale messa in opera dei sistemi di prevenzione. Nell'ambito delle medesime disponibilità l'Ente potrà prevedere rimborsi per "colture a perdere" e ripristino "punti d'acqua".



2. Le tipologie di intervento da mettere in atto, oltre alle modalità ed ai tempi, devono obbligatoriamente essere definiti e concordati preventivamente con il personale tecnico ed il personale di vigilanza dell'Ente Parco medesimo.

3. E' obbligo del proprietario o conduttore del fondo porre in opera e gestire la tipologia di intervento di prevenzione comunicata e concordata con l'Ente Parco regionale della Maremma. Il materiale verrà fornito dallo stesso Ente Parco gratuitamente alle singole aziende agricole previa sottoscrizione di scrittura privata tra le parti; la messa in opera verrà effettuata dal personale dell'azienda agricola medesima. Lo stesso principio varrà per la realizzazione di "colture a perdere" ed il ripristino "punti d'acqua" per i quali l'Ente provvederà al rimborso di beni ed opere necessari.

4. Alle aziende agricole che hanno messo in opera i sistemi di prevenzione concordati tramite la scrittura privata di cui al comma precedente e alle aziende agricole già provviste di sistemi permanenti di recinzione, l'Ente Parco regionale della Maremma provvederà comunque all'indennizzo degli eventuali danni residuali stimati dal perito del Parco medesimo.

5. Le aziende agricole protette da recinzioni permanenti comprensoriali o private devono obbligatoriamente provvedere alla chiusura dei passaggi esistenti al fine di impedire il transito degli ungulati selvatici; in caso di inadempienza l'Ente Parco non riconoscerà alcun indennizzo per i danni conseguenti.

6. A titolo indicativo ma non esaustivo vengono definite opere ed interventi di prevenzione le seguenti categorie di interventi:

- recinzioni metalliche temporanee realizzate con tondini in acciaio e recinzione a maglia quadrata non interrata, il tutto per un'altezza di 1,50 metri lineari;
- recinzioni elettrificate con almeno tre ordini di filo alimentate con batteria a 12 V o collegate alla rete elettrica a 220 V;
- rilascio di stradoni perimetrali ed interni alle colture finalizzati alla corretta attuazione degli interventi di contenimento e scaccio da parte della Vigilanza dell'Ente, indennizzati con importo tale alla minore produzione agricola determinata dall'opera;
- colture a perdere da collocare in punti strategici dell'area protetta ed a debita distanza dai coltivi al fine di garantire il pabulum della fauna selvatica, alleggerendo la pressione sulle colture;
- ripristino e mantenimento dei punti d'acqua (fontanili e piccoli accumuli) per il mantenimento di una adeguata disponibilità idrica nell'anno per la fauna selvatica nelle zone non coltivate dell'area protetta.



7. In tutti i casi sopra elencati è obbligo del proprietario o conduttore del fondo agricolo curare la corretta gestione e manutenzione per garantire l'efficienza dell'opera realizzata.

ART. 5 - PREVENZIONE PER SUPERFICI VASTE

1. In conformità con quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 91 del Regolamento del Parco della Maremma, per appezzamenti di terreno superiori a 5.00 Ha il proprietario o conduttore del fondo deve obbligatoriamente concordare con il personale di vigilanza e con il tecnico incaricato delle stime dei danni, preventivamente alla lavorazione del terreno medesimo, la possibilità di realizzare una adeguata viabilità interna utile per ottimizzare le operazioni di contenimento della fauna selvatica.

2. Al fine di incentivare la diversificazione colturale all'interno delle aziende agricole, saranno indennizzati per intero i danni sui fondi che attuano un adeguato frazionamento colturale, integrato obbligatoriamente con una efficace articolazione delle opere di prevenzione di cui all'art. 4 comma 6. L'Ente riconosce inoltre a tali aziende una premialità, oltre alla liquidazione dell'eventuale danno subito, definita secondo le seguenti modalità di calcolo:

(media del danno economico dell'ultimo triennio sulla singola coltura) – (danno economico nell'anno corrente) x 10%; il premio non potrà essere comunque inferiore ad € 500,00.

Quanto previsto dal presente articolo viene attivato tramite sottoscrizione di scrittura privata tra azienda agricola ed Ente Parco.

ART. 6 - RINVIO

Per ogni controversia relativa all'applicazione del presente Disciplinare, si rimanda a quanto espressamente previsto dal Regolamento del Parco della Maremma approvato con delibera del CD n°17 del 21 aprile 2016, oltre alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.